



ORIGINALE

20595 - 2010

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Esecuzione -
presso terzi
- credito -
intervento
procedimento
- riunione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere -
- Dott. GIANCARLO URBAN - Consigliere -
- Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 3819/2006

R.G.N. 7391/2006

Cron. 20595

Rep. 7000

Ed. 15/06/2010

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3819-2006 proposto da:

FLORTAN LEGNO SPA (omissis) in persona del legale
rappresentante SIG. F.S. elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo
studio dell'avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
BESSEGATO URBANO con delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

nonchè contro

NUOVA ERREPI DI REGGIANI ROMANO PIGNATTI RINO RONDINI
GIOVANI & C SNC (omissis) RAS SPA (omissis) SG

contributo
unificato

2010

1314

SCALE DI GALLO CARLO & SETARO FRANCO SNC (omissis)

CENTRO SCALE FERRARA DI BERLINGERI MARIO & C SNC

(omissis) ESSEGI SCALE DI CALZOLARI S & SNC

(omissis) **G.U.** (omissis)

- intimati -

sul ricorso 7391-2006 proposto da:

RAS SPA (omissis) elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio
dell'avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato GALANTINI CARLO
FRANCESCO con delega a margine del controricorso con
ricorso incidentale;

- ricorrere -

contro

FLORIAN LEGNO SPA in persona del legale
rappresentante Sig. **F.S.**, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo
studio dell'avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
BESSEGATO URBANO con delega a margine del ricorso
straordinario;

- controricorrenti -

nonchè contro

NUOVA ERREPI DI REGGIANI ROMANO PIGNATTI RINO RONDINI
GIOVANNI & C SNC, ESSEGI SCALE DI CALZOLARI S & C
SNC , **G.U.** SG SCALE DI GALLO CARLO & SETARO

FRANCO SNC, CENTRO SCALE FERRARA DI BERLINGERI MARIO
& C SNC;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 11336/2005 del TRIBUNALE di
MILANO, Terza Sezione, emessa il 19/10/2005;
depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;

udito l'Avvocato NUZZACI VITTORIO;

udito l'Avvocato DONATONE ANTONIO (per delega
Avvocato ROMA MICHELE);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso principale, e
il rigetto del ricorso incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Florian Legno spa proponeva opposizione, ex art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento di assegnazione del credito emesso dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi.

Esponesse che la Nuova Errepi snc aveva notificato, contro la sua debitrice S.G. Scale snc, un atto di pignoramento presso il terzo RAS spa radicando la procedura esecutiva (n. 6959/2002) in oggetto; che, all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, depositava ricorso per intervento, mentre altri creditori erano intervenuti in precedenza; che, alla stessa udienza, il terzo RAS spa dichiarava, ai sensi dell'art. 547 cpc, di avere effettuato l'accantonamento dell'importo di € 60.552,94 con riferimento alla detta procedura esecutiva, mentre altro accantonamento era stato effettuato in altra procedura (n. 8251/2002) per l'importo in essa pignorato, nonché di avere corrisposto alla debitrice S.G. Scale snc il residuo dovuto a titolo di indennizzo, a seguito di un incendio dalla stessa subito; che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggetto dell'opposizione in esame, aveva ritenuto di non riunire le due procedure esecutive, assegnando la somma dichiarata di € 60.552,94 con distribuzione fra la procedente Nuova Errepi snc e l'intervenuto

G.U.

 per la parte di credito assistita

da privilegio, dichiarando tardivi, - con la loro conseguente esclusione dalla distribuzione - gli interventi dell'opponente Florian Legno spa, della Essegi Scale snc, del Centro Scale Ferrara e del G. per la parte di credito non privilegiata.

Contestava, quindi, la legittimità del provvedimento di assegnazione, sul presupposto che il pignoramento si estende, a prescindere dall'entità del credito per cui si procede, all'intero debito del terzo nei confronti del debitore esecutato, determinando così l'obbligo del terzo di tenere a disposizione della procedura esecutiva l'intero importo dovuto e, quindi, la necessità di riunire tra loro i diversi pignoramenti promossi nei confronti dello stesso terzo, aventi ad oggetto il medesimo credito, con conseguente distribuzione tra tutti i creditori dell'intero importo dovuto dal terzo al debitore esecutato.

L'opponente contestava anche la decisione del giudice dell'esecuzione di considerare tardivo il suo intervento, perché non effettuato alla data indicata nell'atto di pignoramento per la comparizione delle parti e la dichiarazione del terzo, ritenendo, invece, che il termine per la tempestività degli interventi dovesse individuarsi nel momento effettivo della dichiarazione del terzo, protraendosi, fra l'altro, tale momento, in caso di

contestazione della dichiarazione, fino all'esito del relativo giudizio di accertamento del suo obbligo.

Chiedeva, quindi, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione impugnata e, nel merito, previa declaratoria che il pignoramento aveva colpito l'intera somma di € 440.000,00, dovuta dal terzo RAS alla debitrice S.G. Scale snc, l'assegnazione della somma di € 31.348,20, pari al credito vantato.

Si costituivano i creditori intervenuti

G.U.

 Centro Scale Ferrara di Berlingeri Mario e C. snc ed Essegi Scale di Calzolari S.&C. snc, aderendo alle argomentazioni formulate dall'opponente.

Si costituiva anche la terza pignorata RAS spa, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione proposta e, nel merito, la sua infondatezza.

Il tribunale, con sentenza del 20.10.2005, rigettava l'opposizione.

Ha proposto ricorso per cassazione, in via principale, la società Florian Legno spa affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà spa, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo; al quale resiste la ricorrente principale.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Florian Legno spa e la RAS spa hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi - principale ed incidentale - vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Ricorso principale

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I° comma, n. 3 c.p.c. (in relazione agli art. 2913 c.c., art. 496 c.p.c. e art. 2741 c.c.).

Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I° comma n. 3 c.p.c. (in relazione all'art. 524 c.p.c.).

Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, I° comma n. 3 c.p.c. (in relazione all'art. 551 c.p.c.).

Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I° comma n. 3 c.p.c. (in relazione all'art. 91 c.p.c.).

Ricorso incidentale

Con unico motivo la ricorrente incidentale RAS spa denuncia l'erronea e/o falsa applicazione degli artt. 617 e 548 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Il ricorso incidentale va esaminato per primo, per la priorità logico - giuridica delle questioni trattate

potendo, in ipotesi di sua fondatezza, determinare la carenza di interesse all'esame del principale.

Sostiene l'erroneità della decisione impugnata per avere considerato ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Florian Legno spa, ritenendo che l'attuale ricorrente principale avrebbe dovuto promuovere un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 c.p.c..

Il motivo non è fondato.

In primo luogo, deve individuarsi l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

A tal fine, deve evidenziarsi che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., pur costituendo un autonomo giudizio di cognizione rispetto al procedimento esecutivo, sorge incidentalmente nel corso di quest'ultimo, ed è funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione resa dal terzo, al fine di consentire al processo esecutivo di poter proseguire (Cass. 3.4.2009 n. 8133; v. anche Cass. 27.1.2009 n. 1949).

L'oggetto del giudizio di accertamento del credito ex art. 548 c.p.c., poi, solo in senso approssimativo è il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore.

Il pignoramento, infatti, individua e conserva il diritto pignorato per finalizzarlo alla tutela del creditore procedente.

Il diritto di credito pignorato, quindi, si autonomizza al momento in cui viene effettuato il pignoramento, mediante la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. (Cass. 23.4.2003 n. 6449).

Inoltre, il creditore che agisce ai sensi dell'art. 548 c.p.c., per quanto persegua lo scopo di ottenere, dal terzo debitore, gli adempimenti che questi doveva all'escusso, non agisce in nome e per conto del proprio debitore, nè chiede di sostituirsi nella posizione dell'originario creditore, ma agisce *iure proprio*, e nei limiti del proprio interesse.

Legittimato a chiedere il giudizio di cognizione di cui all'art. 548 c.p.c., quindi, è il creditore esecutante (Cass. 23.4.2003 n. 6449), con esclusione del debitore esecutato.

Nella specie, a prescindere dal rilievo in ordine alla legittimazione o meno del creditore intervenuto a promuovere il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, deve evidenziarsi che la contestazione mossa dall'odierna ricorrente principale aveva ad oggetto l'opponibilità, ai creditori procedenti ed intervenuti, del pagamento eseguito dalla RAS spa alla debitrice dopo

l'accantonamento delle somme indicate negli atti di pignoramento.

La contestazione, quindi, aveva ad oggetto i limiti del pignoramento delle somme, cioè la limitazione del pignoramento ad una parte soltanto del debito, anziché al suo intero ammontare e, conseguentemente, l'opponibilità ai creditori dei pagamenti eseguiti in violazione del vincolo di indisponibilità costituito.

Correttamente, pertanto - come rilevato dallo stesso giudice del merito - la Florian Legno spa ha proposto l'opposizione agli atti esecutivi, quale mezzo con cui impugnare l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva provveduto ad assegnare le somme, tenendo conto dei pagamenti avvenuti successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento; in violazione, quindi, del vincolo di indisponibilità costituito.

Il ricorso incidentale va, quindi, rigettato.

Il rigetto del ricorso incidentale consente, ora, di passare all'esame del ricorso principale.

Il ricorso principale è basato su quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. (in relazione agli art. 2913 c.c., art. 496 c.p.c. e art. 2741 c.c.).

Sostiene l'erroneità della sentenza impugnata che ha individuato nel solo importo di € 60.552, 94 l'oggetto del pignoramento eseguito dalla Nuova Errepi snc, dichiarando l'incapienza della somma pignorata a soddisfare i crediti chirografari.

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

E' principio più volte affermato da questa Corte (v. da ultimo Cass. 23.1.2009 n. 1688) quello per cui, nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di denaro, oggetto del pignoramento è la somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore precedente e di quelli intervenuti, e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva.

Una tale conclusione è raggiunta ponendo in rilievo le differenze che intercorrono tra il pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 492, 517 e 518 c.p.c.) e l'espropriazione presso terzi, in cui l'atto di pignoramento deve contenere l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice (art. 543 c.p.c., secondo comma, n. 2).

Va anche precisato che il credito dell'esecutante costituisce soltanto il limite della pretesa fatta valere

in executivis, mentre l'intervento di altri creditori, previsto dall'art. 551 c.p.c., incontra nella distribuzione l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche quello ulteriore del credito per il quale ha agito in via esecutiva il creditore pignorante.

In contrasto con tali affermazioni la sentenza impugnata ha, invece, ritenuto che, nel pignoramento del credito del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità di detto credito si produce nei limiti del credito per il quale si procede.

Le argomentazioni non sono condivisibili.

Il vincolo di indisponibilità, posto dall'art. 2913 c.c., presuppone e richiede l'esatta individuazione delle cose o dei crediti sottoposti ad esecuzione forzata: individuazione che avviene, nell'esecuzione mobiliare, ad opera dell'ufficiale giudiziario (art. 518 c.p.c.) ed, in quella presso terzi, con la specificazione, da parte di costoro, di quali cose o somme essi siano debitori o siano in possesso (art. 547 primo comma c.p.c.); specificazione che, in difetto, avviene, invece, all'esito del giudizio di cognizione (art. 548 c.p.c., e segg.).

Agli effetti del vincolo si deve, quindi, accertare se rilevi o meno il credito per il quale il soggetto, che ha promosso l'esecuzione, procede: se, in altri termini, il

vincolo possa prodursi anche per beni o crediti eccedenti il valore del credito stesso.

La soluzione affermativa è offerta dallo stesso legislatore.

Le disposizioni generali in tema di espropriazione forzata, come tali applicabili ad ogni tipo di esecuzione, prevedono, infatti, la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.), cosicchè, se nell'espropriazione mobiliare l'esatta indicazione del credito per il quale si procede (art. 492 c.p.c.) non esclude affatto che l'ufficiale giudiziario possa pignorare beni di valore eccedente il credito stesso, in quella presso terzi effetti diversi e limitativi non possono riconoscersi - nè sul piano letterale, nè su quello logico e sistematico - alla prescritta indicazione, nel relativo atto di pignoramento, del credito per il quale si procede (art. 543 secondo comma, n. 1 c.p.c.).

Argomenti interpretativi nello stesso senso sono offerti dall'intervento di altri creditori, previsto dagli artt. 498 c.p.c. e segg., e dallo stesso principio - di ordine pubblico (S.U. 19.12.1990, n. 12031) - della *par condicio*, posto dall'art. 2741, primo comma c.c., applicabile, non solo all'esecuzione collettiva (fallimento), ma anche all'esecuzione individuale (che si realizza nei diversi modi previsti dalle rispettive norme).

Se, infatti, tutti i creditori tempestivamente intervenuti concorrono, salvo le cause legittime di prelazione, alla distribuzione, limitare gli effetti del vincolo al solo credito, per il quale si procede, comporterebbe che, in caso di intervento di altri creditori, non solo questi ultimi, ma lo stesso creditore precedente, dovrebbero necessariamente promuovere, contro ogni regola di economia processuale, altro procedimento esecutivo, al fine di poter soddisfare le quote dei rispettivi crediti, rimaste incapienti.

Nè vale, in senso contrario, il richiamo all'art. 527 primo comma c.p.c..

Vero è che la norma attribuisce al creditore pignorante la facoltà di indicare ai creditori intervenuti l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili (con la sanzione, prevista dal secondo comma, che lo stesso creditore ha diritto, in sede di distribuzione, ed in deroga, quindi, alla *par condicio*, di essere preferito agli intervenuti che non si siano giovati, senza giusto motivo, di tale indicazione); tuttavia, agli effetti che qui interessano, dalla stessa non possono trarsi argomenti interpretativi, poiché la norma disciplina l'ipotesi esattamente opposta (del pignoramento, cioè, di beni di valore tale da non poter soddisfare creditore precedente ed intervenuti) a quella in discussione (di pignoramento,

invece, di credito in grado di soddisfare creditore precedente ed intervenuti) (v., per i principi enunciati, Cass. 29.1.1999 n. 798; v. anche Cass. 24.12.2006 n. 26850).

Né, in senso contrario, può farsi valere il disposto dell'art. 546, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 39 - *quater* d.l. n. 273 del 2005, convertito nella L. n. 51 del 2006, perché la norma per la quale " ... Il terzo è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà ", è entrata in vigore solo dall'1.3.2006, e non è quindi applicabile *ratione temporis* nella specie.

Deve, quindi, essere affermato il principio per il quale: " Nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, secondo la formulazione della norma dell'art. 546, primo comma c.p.c., anteriore all'1.3.2006, applicabile nella specie, l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere *in executivis*.

Ne consegue che la RAS spa, presso la quale è avvenuto il pignoramento delle somme di denaro è obbligata a vincolare l'intero suo debito nei confronti del debitore

esecutato, e non solo l'importo indicato dall'esecutante ai sensi dell'art. 543 secondo comma c.p.c.".

Con il secondo motivo denuncia la *violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I° comma n. 3 c.p.c. (in relazione all'art. 524 c.p.c.)*.

Sostiene l'erroneità della sentenza impugnata che, una volta ritenuto che il vincolo espropriativo colpisse soltanto le somme dovute dal terzo nei limiti dell'importo indicato nell'atto di pignoramento, ha, poi, sul presupposto che i due pignoramenti avevano colpito importi diversi, affermato l'inapplicabilità dell'art. 524 c.p.c., richiamato dall'art. 550 c.p.c., che prevede che l'esecuzione si svolga in un unico processo quando i beni già pignorati vengono nuovamente sottoposti ad esecuzione forzata; escludendo, inoltre, la sussistenza dei presupposti necessari per la riunione delle due procedure esecutive.

Il motivo è fondato.

Entrambe le affermazioni della sentenza impugnata sul punto non possono essere condivise.

In primo luogo che si tratti di importi diversi.

Invero, le conclusioni raggiunte in ordine al motivo che precede evidenziano che il bene è unico ed è costituito dalla somma dovuta, a titolo di indennizzo, dalla RAS spa

alla propria creditrice (e debitrice esecutata) S.G. Scale snc.

Lo stesso bene è stato, quindi, oggetto di due pignoramenti successivi che hanno dato luogo a due procedimenti esecutivi nei confronti dello stesso terzo RAS spa.

Se questa è la situazione esistente, se ne deve necessariamente dedurre che la fattispecie che ricorre è quella disciplinata, in via generale dall'art. 493 c.p.c. e, per l'ipotesi che qui interessa, dagli artt. 550 e 524, secondo comma, ultima parte c.p.c..

Il giudice dell'esecuzione, quindi, comunque venga a conoscenza (o di ufficio o su iniziativa di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sullo stesso bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi, revocando, eventualmente, anche il provvedimento di assegnazione emesso in uno di tali procedimenti, e dar corso al prosieguo della procedura esecutiva (v. anche Cass.11.7.1983 n. 4713)

E la ragione è semplice, e deve essere individuata nell'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori.

Solo in questo modo sarà garantita l'effettività della tutela esecutiva nei confronti del ceto creditorio, senza

la compromissione di diritto alcuno (v. anche Cass. 18.9.2008 n. 23847) e senza pregiudizio per il debitore.

Lo stesso bene sottoposto ad istanza di diversi creditori, a più pignoramenti successivi, costituirà l'oggetto dell'unico procedimento esecutivo nel quale saranno confluiti ai sensi degli artt. 524, 550 e 561 c.p.c. i procedimenti apertisi a seguito dei diversi pignoramenti (v. anche Cass.27.10.1992 n. 11695).

Sono queste le ragioni per le quali i due procedimenti esecutivi nr. 6995/02 e 8251/02 di R.G.E., promossi a carico della stessa debitrice S.G. Scale snc e della stessa terza pignorata RAS spa dovranno essere riuniti.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, I° comma n. 3 c.p.c. (in relazione all'art. 551 c.p.c.).

Lamenta l'erroneità della decisione che ha considerato tardivo l'intervento effettuato dalla Florian Legno spa, per essere avvenuto successivamente all'udienza fissata dalla creditrice precedente nel proprio atto di citazione per l'udienza ex art. 547 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che l'udienza fosse stata differita d'ufficio ad altra udienza - dell' 11.2.2003 -, e che la stessa sia intervenuta proprio a tale udienza.

Il motivo è fondato.

La norma dell'art. 551, secondo comma c.p.c. prevede che nell'espropriazione presso terzi l'intervento debba avere luogo non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, udienza nella quale il terzo rende la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c.

La finalità della norma è quella di assicurare che, al momento in cui il terzo rende la dichiarazione, sia individuato il ceto creditorio interessato al soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie attraverso l'esecuzione forzata promossa dal creditore pignorante, provocando anche, se munito di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 526 c.p.c., i singoli atti di esecuzione (v. anche Cass. 30.11.2005 n. 26088).

Ne consegue che è al momento in cui il terzo rende la dichiarazione che è necessario ricordare la tempestività dell'intervento, specie se si tiene conto che questo è il momento in cui, in caso di dichiarazione positiva resa dal terzo, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente (v. anche Cass. 26.7.2005 n. 15615).

L'intervento della Florian Legno spa all'udienza dell'11.2.2003 è, quindi, tempestivo.

Il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, resta assorbito dalle conclusioni raggiunte, posto che il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo, autonomo regolamento delle spese processuali.

Conclusivamente, il ricorso incidentale va rigettato, mentre va accolto quello principale nei termini enunciati.

La sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il principale. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato.

Così deciso il 15 giugno 2010 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 OTT. 2010.

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

